



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 698 del 29 luglio 2013

Nomina dell'Ufficiale Rogante per la stipula dell'atto integrativo della convenzione per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo nelle amministrazioni pubbliche colpite da sisma nella Regione Emilia-Romagna Rep. n. 0016 del 23/10/2012

Visti:

- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012 e ss.mm.ii., recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" e visti in particolare:
- l'articolo 1 comma 5, che prevede, per l'attuazione degli interventi, la possibilità da parte dei Presidenti delle regioni di avvalersi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi con possibilità, a tal fine, di costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità;
- l'articolo 2 che dispone l'istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" e visti in particolare, dell'articolo 3 bis:
 - il comma 8 che autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile, per le annualità 2012 e 2013, fino a 170 unità di personale per i comuni colpiti dal sisma e fino a 50 unità di personale da parte della struttura commissariale, istituita

- presso la regione Emilia-Romagna ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato D.L. n. 74/2012;
- il comma 9, ai sensi del quale al conseguente onere complessivo di € 3.750.000,00 per l'anno 2012 e di € 9.000.000,00 per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del citato D.L. n. 74/2012, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione;
 - l'ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 con la quale sono state indicate le disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dal suindicato articolo 1 comma 5 del D.L. n. 74/2012 ed individuato, fra le possibili forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego di personale, previste dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, il contratto di somministrazione di lavoro (c.d. interinale);
 - l'ordinanza n. 33 del 31 agosto 2012 e smi con la quale:
 - è stato preso atto dell'intesa sottoscritta in data 27 agosto 2012 con le unioni di Comuni, per il riparto delle risorse destinate alla assunzione delle unità di personale per i comuni colpiti dal sisma, che sono state individuate in € 2.744.318,00 per l'anno 2012 ed € 6.586.363,00 per l'anno 2013;
 - sono state individuate in € 860.795,00 per l'anno 2012 ed € 2.065.910,00 per l'anno 2013 le risorse per l'assunzione con contratti di lavoro flessibile delle unità di personale per la struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del d.l. 74/2012, come modificato e convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012 e dell'art. 3-bis del D.L. n. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012;
 - è stato disposto di indire, per le Unioni di Comuni che non hanno la possibilità di avvalersi di contratti in vigore con Agenzie di lavoro interinale, e per la struttura commissariale, una procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, da espletarsi, avvalendosi dell'Agenzia Regionale Intercent-ER, secondo quanto disposto dagli articoli 19 e 27 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Rilevato che:

- con proprio decreto n. 61 del 18 settembre 2012 sono stati approvati gli atti di gara, e l'aggiudicazione provvisoria del servizio di somministrazione di lavoro alla Ditta Obiettivo Lavoro ed è stato individuato il Dott. Antonio Dirani quale ufficiale rogante per la stipula del relativo contratto, nella forma pubblico-amministrativa.
- con proprio decreto n. 116 del 18 ottobre 2012 è stata individuata quale ufficiale rogante, in sostituzione del Dott. Antonio Dirani, la D.ssa Claudia Balboni, già individuata ufficiale rogante in altri contratti.
- con l'ordinanza n. 87 del 19 luglio 2013 "Servizio di somministrazione di lavoro affidato a Obiettivo lavoro, Agenzia per il lavoro spa, in data 23 ottobre 2012. Incremento dell'importo ai sensi dell'art. 311 del DPR 207/2010" è stata disposta la stipula dell'atto integrativo del contratto sottoscritto con Obiettivo Lavoro in data 23 ottobre 2012.

Rilevato che occorre procedere alla stipulazione dell'atto integrativo e che occorre pertanto nominare l'Ufficiale Rogante.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

Di individuare la Dott.ssa Claudia Balboni, quale Ufficiale Rogante della Struttura Regionale, per la stipulazione dell'atto integrativo del contratto sottoscritto con Obiettivo Lavoro in data 23 ottobre 2012.

Bologna lì, 29 luglio 2013

Vasco Errani
